

RAPPORTO

della Commissione della Legislazione
sul messaggio 29 aprile 1955 concernente l'approvazione
di alcune modificazioni del regolamento edilizio
del Comune di Bellinzona

(del 28 maggio 1956)

Con suo messaggio 29 aprile 1955 il Consiglio di Stato presentava a questo Gran Consiglio un messaggio concernente l'approvazione di alcune modificazioni apportate al regolamento edilizio del Comune di Bellinzona, votate da quel Consiglio comunale il 15 giugno 1954, e pubblicate nei modi e nei termini di legge.

La Commissione della Legislazione fa adesione alle proposte governative in quanto si tratta in sostanza dell'adattamento di alcune disposizioni del regolamento alla recente esperienza edilizia di quel Comune. Le necessità di questo adattamento offrono chiara dimostrazione della rapida evoluzione della materia edilizia e della costante preoccupazione del legislatore di evitare ogni pericolo di frattura tra la legge e la tecnica, tutelando altresì gli interessi economici del privato, nel quadro dell'economia generale.

Le modifiche apportate riguardano l'art. 52 che stabilisce l'altezza dei fabbricati portata ad un massimo di m. 18 per le strade con l'arghezza di oltre m. 10; l'art. 53 che concerne l'altezza degli edifici d'angolo su strade di diversa ampiezza; l'art. 57 che disciplina le sporgenze sull'area pubblica; l'art. 60 che concerne le sporgenze delle grondaie e pluviali; l'art. 70 che fissa le dimensioni e requisiti dei vani abitabili e delle finestre; l'art. 72 che prescrive le dimensioni minime delle latrine; l'art. 77 che permette la costruzione di cavedi ed infine l'art. 78 che permette la sistemazione di mansarde aventi un'altezza inferiore a quella normale.

Con riferimento a quest'ultima modifica il Consiglio di Stato si è opportunamente posta la questione a sapere se codesta disposizione legale non fosse per avventura in urto con l'art. 14 della legge edilizia cantonale del 15 gennaio 1940 quanto alle altezze ed alle aperture minime dei locali e degli appartamenti cosiddetti mansardati. L'art. 14 fissa infatti l'altezza minima dei locali abitati a m. 2,60 ed al suo secondo alinea prescrive che «nessun locale potrà essere adibito ad abitazione permanente, se di cubatura inferiore a mc. 20».

Condividiamo appieno l'opinione del Consiglio di Stato nel senso che l'art. 78 in esame non è in urto con la norma dell'art. 14 della legge cantonale.

Infatti l'art. 78 prevede una cubatura minima dei locali di 20 mc. e per quanto riguarda l'altezza l'ultimo capoverso dell'art. 14 prevede la deroga alle disposizioni cantonali «per ragioni speciali».

Ora l'Autorità cantonale deve soltanto esaminare se in concreto vi sono ragioni speciali tali da consentire la deroga legale.

Così posta la questione è pur d'uopo convenire con il Consiglio di Stato che le considerazioni fornite dall'Autorità comunale per chiedere la deroga di cui alla legge sono pienamente giustificate. Gli appartamenti mansardati, oltreché contribuire efficacemente alla soluzione del problema della penuria di alloggi a buon mercato, si inquadrano nella nuova tecnica urbanistica al punto che offrono vantaggi economici non indifferenti sia per i proprietari, sia per i conduttori. L'appartamento mansardato, ispirato ai nuovi criteri costruttivi,

permette all'interessato di godere di tutti i vantaggi di una abitazione moderna, confortevole ed igienica ad un prezzo sensibilmente inferiore in rapporto agli appartamenti di tipo ed uso corrente.

Opportunamente quindi il legislatore ha previsto all'art. 14 la deroga per ragioni speciali che in concreto, ripetiamo, ricorrono ampiamente.

Per queste brevi ragioni, Vi proponiamo la ratifica degli art. 52, 53, 57, 60, 70, 72, 77, 78 del regolamento edilizio di Bellinzona.

Per la Commissione della Legislazione :

S. Zorzi, relatore

Barchi — Censi, con riserva — Lafranchi, con riserva — Nessi — Probst — Riva — Visani — Tettamanti, con riserva